



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Seconda Civile

La Corte di Appello di Firenze, Sezione II Civile, composta dai magistrati:

- dr. Maurizio Barbarisi	Presidente
- dr. Emanuele Riviello	Consigliere
- dr.ssa Carla Santese	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2610 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 10.3.2016, vertente

tra

Cassa di Risparmio di , **S.p.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in San Miniato (PI) ed elettivamente domiciliata in Firenze, via Lamarmora n. 39, presso la persona e lo studio dell'Avv. Daniele Taccetti, che lo rappresenta e difende come da procura apposta a margine dell'atto di citazione in appello

Appellante

e



, elettivamente domiciliato in Firenze, via Orazio Vecchi n. 62, presso la persona e lo studio dell'Avv. Pier Luigi Novelli, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto Polloni, Vittorio Bovini e Alberto Foggia, anche disgiuntamente tra loro, come da procura apposta a margine della comparsa di comparizione e risposta in appello

Appellato

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassette di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario)

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Parte Appellante: *"Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze - contrariis reiectis - in riforma della impugnata sentenza inter partes del Tribunale di Pisa n. 1338 del 17 novembre 2009, corretta con provvedimento 26.2.2010, non notificata, respingere ogni e qualsiasi domanda in primo grado svolta da Giannoni Giacomo nei confronti della Cassa di Risparmio di S.p.A. per i motivi esposti e – comunque – poiché infondata e, conseguentemente, condannare lo stesso a restituire alla Cassa di Risparmio di S.p.A. la somma di euro 272.861,33, oltre interessi dall'8 aprile 2010 al pagamento, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede, occorrendo, l'ammissione delle prove articolate in primo grado e ivi non ammesse."*

Parte Appellata: *"Pregiudizialmente Accettare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di S.p.A. con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1338/2009. Nel merito"*

Riproposte e richiamate tutte le domande formulate in primo grado, rigettare l'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di S.p.A. con conseguente conferma della sentenza del Tribunale di Pisa n. 1338/2009. In ogni caso, con vittoria di spese, IVA, 4% CAP, 12,5% rimborso spese generali sui diritti e gli onorari anche di questo grado."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata, la Cassa di Risparmio di S.p.A. ha proposto appello avverso la sentenza 17.11.2009 n. 1338/09 del Tribunale di Pisa, con la quale detto Tribunale - in accoglimento della domanda avanzata da al fine di ottenere il risarcimento del danno da lui subito in conseguenza del grave inadempimento della Cassa agli obblighi di condotta prescritti dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria e dalla buona fede in relazione alle sue operazioni di investimento in obbligazioni Argentina e Cirio - l'ha condannata al pagamento in suo favore della somma di euro 261.948,88, detratte le cedole riscosse, oltre interessi legali dalla data delle operazioni sino al saldo, con contestuale restituzione alla banca dei titoli ed alla refusione delle spese di lite, rigettando tutte le altre domande.

Il Tribunale, nella sentenza predetta, ha ritenuto che la Cassa convenuta non avesse fornito la prova di aver assolto all'obbligo - su di lei gravante, quale intermediario finanziario, ai sensi dell'art. 21, primo comma, t.u.f. e 28, primo comma, lett. b) del regolamento Consob n. 11522/98 (applicabile *ratione temporis*) - di fornire al Giannoni tutte le informazioni in suo possesso in ordine alle obbligazioni Argentina e Cirio (tra cui il *rating* e le *offering circulars*, e cioè la classificazione dei titoli obbligazionari in base al loro rischio finanziario ed il prospetto informativo delle stesse, che gli avrebbe permesso di venire a conoscenza del livello di indebitamento dell'emittente), necessarie per orientarlo nelle sue scelte di investimento, nonché di evidenziare, con riferimento alle prime, che si trattasse di obbligazioni

speculative, con grado di rischio significativo ed oggetto di un progressivo *downgrading* ed in relazione alle seconde, che i titoli appartenevano al “gruppo Cirio” (e non “Cirio”), emessi all'estero e, perciò, non assoggettati al limite di prudenza di cui all'art. 2412 c.c. (peraltro, già ampiamente superato dal Gruppo, al momento dell'acquisto degli stessi, avvenuto in data 30.10.2000 e 28.2.2001), essendosi sostanzialmente limitata a consegnare al medesimo un documento generico sui rischi degli investimenti in strumenti finanziari generali ed ad apporre su di un unico ordine d'acquisto dei titoli Argentina la dicitura “titolo di non facile liquidabilità”, di per sé non significativa.

Il Tribunale, inoltre, ha evidenziato che la Cassa, all'epoca dei predetti investimenti, era perfettamente a conoscenza del fatto che i titoli in questione erano molto redditizi in quanto decisamente rischiosi, come dichiarato dal teste Lami, persona alla dipendenze della convenuta con mansioni di funzionaria e del rischio di *default* dello Stato Argentino e del Gruppo Cirio e che il , pur avendo negoziato, prima dei fatti di causa, titoli di paesi ad alto rischio (come la Russia ed il Brasile), al momento del suo primo acquisto di bond Argentina, risultava avere un patrimonio investito quasi esclusivamente in titoli di stato e cioè in obbligazioni bancarie a basso rischio ed aveva dichiarato di avere una esperienza ed una propensione a rischio “media” (ciò che, unitamente alla sua non giovane età, confermava l'inesistenza nel medesimo di intenti fortemente speculativi); situazioni che avrebbero dovuto indurre la convenuta a non proporre operazioni a forte rischio al , in considerazione del suo profilo inadeguato od ad effettuarle solo dopo aver fornito al medesimo tutte le informazioni necessarie ed aver acquisito la conferma scritta dell'ordine ed ha respinto l'eccezione formulata dalla Cassa in ordine all'aggravamento del danno per fatto colposo dell'attore, che non aveva aderito alla ristrutturazione del debito argentino, in considerazione della legittimità del rifiuto del creditore, ex art. 1181 c.c., di ricevere un adempimento parziale, rilevando che, nel caso di specie, poiché il diritto al risarcimento del era sorto prima dell'avvio del piano di

ristrutturazione, l'offerta dei titoli in sostituzione non era neanche qualificabile come un adempimento parziale dell'obbligazione risarcitoria ma quale prestazione che andava a sostituire quella pattuita (art. 1197 c.c.), che poteva essere legittimamente non accettata dal creditore (anche perché i rimborsi, essendo dilazionati in un periodo di tempo di 35 anni, rendevano poco appetibile la prestazione offerta in luogo dell'adempimento).

L'appellante ha censurato la sentenza in esame, deducendo l'erroneità della decisione del Giudice di primo grado di ritenere che il profilo del non rispondeva a quello di un investitore obbligazionario esperto e con propensione al rischio alta, nonostante quanto emergente dalla documentazione prodotta (rappresentata dal dossier titoli dell'appellato) e che non fosse stata fornita al un'adeguata informazione dei rischi connessi alla scelta ed all'acquisto dei titoli in questione, nonostante che gli ordini fossero stati eseguiti su specifica richiesta del medesimo.

Si è costituito in giudizio che ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ed ha chiesto, nel merito, il rigetto dello stesso.

All'udienza del 10.3.2016, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, previa concessione dei termini di legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., formulata dall'appellato, atteso che la fattispecie è assoggettata alla previgente formulazione della norma citata e che l'appello non appare del tutto carente di specificità.

Al riguardo – premesso che nel giudizio d'appello, che non è un *novum iudicium*, la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle

argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono (Cass. civ. sez. II, 29 ottobre 2010 n. 22193) – si osserva che il requisito della specificità dei motivi di appello, tuttavia, non può essere definito in via generale e assoluta (ciò in particolare avuto riguardo alla previgente formulazione), ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione e deve, quindi, contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli *errores* attribuiti alla sentenza censurata i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima e, quindi, devono essere più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione.

L'indicazione dei motivi di appello, inoltre, non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, richiedendosi invece soltanto un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza, all'interno della quale i motivi di gravame, dovendo essere idonei a contrastare la motivazione della sentenza impugnata, possono essere più o meno articolati, a seconda della maggiore o minore specificità nel caso concreto di quella motivazione, nonché sostanzarsi anche nelle stesse argomentazioni addotte a suffragio della domanda disattesa dal primo giudice (Cass. civ. sez. II 24 maggio 2010 n. 12622).

Nella specie appare di tutta evidenza che oggetto dell'impugnazione è quella parte della sentenza dove il primo giudice ha ritenuto che il profilo del
non corrispondesse a quello di un investitore esperto nel mercato obbligazionario ed ha ravvisato l'inadempimento della Cassa agli obblighi di informazione su di lei gravanti ai sensi degli artt. 21, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 28 del Regolamento Consob n. 1522 del

1998, per cui, così enucleati i motivi di appello da prendere in esame, il gravame non può essere dichiarato inammissibile.

Ciò detto l'appello appare infondato.

Ed invero, con riferimento al primo motivo di gravame, si osserva che il contratto quadro di negoziazione titoli, sottoscritto dal [redacted] in data 8.6.1998 (vd doc.2 del fascicolo di parte attrice) - in vigore nel periodo interessato dall'acquisto dei titoli Argentina e di quelli del Gruppo Cirio - evidenziava un grado di esperienza "medio" del medesimo ed una sua propensione al rischio "medio bassa"; collocazione che, risultando documentalmente provata la circostanza relativa alla composizione, quasi totale (92,60%) del suo portafoglio titoli, fino al 1998, da titoli di stato italiani (quali BPT, CCT, CTZ) ed obbligazioni della BEI, della BIRS; della stessa Cassa di Risparmio e del Credito Fondiario ed Industriale, trovava conferma nella situazione emergente dal predetto deposito titoli dell'attore, che attestava un obbiettivo di investimento eminentemente conservativo del patrimonio.

In assenza di prove contrarie, appare, quindi, del tutto irrilevante l'avvenuta successiva sottoscrizione, nel 2001, da parte del [redacted] di un altro contratto quadro riportante un suo profilo di rischio più alto (modulo, peraltro, asseritamente sottoscritto in bianco), nonché immune da censure la decisione del primo giudice di ritenere che il [redacted] (pensionato che aveva svolto tutta la sua attività lavorativa in una conceria - vd doc. 4: buste paga allegate al contratto quadro del 1998 in atti del fascicolo di parte attrice) non avesse un profilo tale (neanche culturale) da poter essere qualificato come un "investitore speculativo esperto" e che detta circostanza, oltre ad essere conosciuta dalla Cassa, rendeva evidente l'assenza di una autonomia decisionale da parte del medesimo ed il suo necessario affidamento ai consigli di investimento dei funzionari in servizio presso la parte convenuta.

Anche il secondo motivo di gravame appare manifestamente infondato.

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l'art. 21, comma 1, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 prevede, in via generale, che: "1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi

con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati; b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; (.....)" e che gli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 1522 del 1998 (abrogato con decorrenza dal 2 novembre 2007, ma applicabile alla fattispecie concreta *ratione temporis*), stabiliscono rispettivamente che: "2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'Investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28) e che "1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. 3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nei caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute". (art. 29).

Tanto premesso, si evidenzia che, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. Civ. Sez. 1, sent. n. 1376 del 26.1.2016): *"In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) previsti dagli artt. 21, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998, 28, comma 2, e 29 del Reg. CONSOB n. 11522 del 1998 (applicabile "ratione temporis") e facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni*

finanziarie, convergono verso un fine unitario, consistente nel segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"). Tale segnalazione deve contenere specifiche indicazioni concernenti: 1) la natura e le caratteristiche peculiari del titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto; 2) la precisa individuazione del soggetto emittente, non essendo sufficiente la mera indicazione che si tratta di un "Paese emergente"; 3) il "rating" nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio; 4) eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di "grey market"); 5) l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente." e si osserva che, nel caso di specie, l'appellante non ha fornito alcuna prova di aver segnalato all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si stava accingendo a compiere (cd. *suitability rule*) o di averlo guidato nella scelta tra differenti opportunità di investimento, fornendogli le informazioni sulla natura dello strumento finanziario, sul suo emittente, sul suo rendimento e sull'economia nel suo complesso, compresa l'informativa circa l'eventuale sussistenza, con riferimento alla singola operazione da porre in essere, di una situazione di cd. *grey market*, ovvero sia di carenza di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (vd gli ordini dei titoli del Gruppo Cirio) ed il rating del prodotto finanziario nel periodo in considerazione od ancora di una situazione di probabile *default* economico dell'ente o dello Stato emittente.

Si osserva, inoltre, al riguardo, che le testimonianze rese dai testi Sabatini Luigi e Lami Giuliana (entrambi funzionari della Cassa che avevano curato i rapporti di investimento del Giannoni), miranti ad accreditare l'esistenza di un'autonomia decisionale di quest'ultimo in ordine ai titoli in cui investire, appaiono scarsamente credibili non solo perché provenienti da personale dipendente dall'appellante ma anche perché smentite dalla logica, tenuto conto che, se fosse vero, il ... avrebbe volontariamente scelto di investire il proprio patrimonio in titoli che presentavano un rischio quasi assoluto di non

restituzione, nonostante le informazioni asseritamente ricevute dai predetti funzionari e la sua presunta “esperienza nel settore”.

Infine, con riferimento all’unico ordine del [redacted] in cui era stato segnalato il rischio (nella specie acquisto di "bond" argentini del 19.4.1999 – doc. 11 del fascicolo di parte attrice) – premesso che la giurisprudenza di legittimità si è da tempo espressa al riguardo, affermando che, in tema di servizi di investimento, la banca intermediaria, a fronte di un'operazione non adeguata, può darvi corso soltanto a seguito di un ordine impartito per iscritto dall'investitore in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute (cfr. Cass. 17340/2008; Cass. 22147/2010), ma che la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non può costituire dichiarazione confessoria, in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (Cass. 6142/2012) – si rileva che, nel caso di specie, la Cassa ha soltanto provato di aver reso noto all'investitore quanto segue: "*titolo non di facile liquidabilità*" e cioè una segnalazione di inadeguatezza dell'operazione del tutto generica, in quanto non contenente nessuna indicazione circa le eventuali avvertenze che il [redacted] avrebbe ricevuto dalla banca, in ordine alla natura del titolo, al suo emittente, al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione, ed alla sussistenza di eventuali situazioni di grey market o di default dell'emittente e, pertanto, non inidonea a concretare l'adempimento dei complessi obblighi gravanti sull'intermediario finanziario.

Tale carenza informativa, nel caso di specie, assumeva, peraltro, particolare rilievo, considerato che si trattava di titoli di una Paese prossimo al default finanziario; che la propensione al rischio del [redacted] era medio-bassa e che il cliente stava investendo nell'operazione la totalità dei propri risparmi; circostanze che - come ritenuto anche dal Giudice di primo grado - avrebbero dovuto indurre la banca a tenere una condotta particolarmente oculata,

diligente e prudente ed, eventualmente, ad astenendosi dal compiere l'operazione in oggetto, come imposto da primo comma dell'art. 29 del Regolamento Consob sopra indicato, anche in ipotesi di conferma scritta della volontà dell'investitore di effettuare comunque l'operazione.

La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai parametri ed ai criteri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, applicabili a tutte liquidazioni successive al 3.4.2014.

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di S.p.A. avverso la sentenza 17.11.2009 n. 1338/09 del Tribunale di Pisa, così provvede:

- rigetta l'appello e condanna la Cassa di Risparmio di S.p.A. alla refusione in favore di [redacted] delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 13.500,00 per compenso, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21.7.2016.

Il Consigliere est.
Dott.ssa Carla Santese

Il Presidente
Dott. Maurizio Barbarisi